

SOLUZIONE srl

Servizi per gli enti locali



www.entionline.it

Aggiornamento PERSONALE

Circolare 17 febbraio 2017

Erogazione compensi accessori prima della stipula del contratto decentrato integrativo

Con [l'orientamento applicativo RAL 1900, pubblicato il 9/02/2017](#), in risposta ad un Comune che chiedeva se l'indennità di rischio (art. 37 del [CCNL del 14/09/2000](#) e art. 41 del [CCNL del 22/01/2004](#)) e l'indennità di reperibilità (art. 23, comma 1, del [CCNL del 14/09/2000](#)) possano essere erogate ai dipendenti anche prima della stipula del contratto integrativo, l'Aran ha fornito le seguenti indicazioni:

- come regola generale, la mancanza del contratto integrativo impedisce l'erogazione dei trattamenti economici accessori; l'art. 2, comma 3, e l'art. 45, comma 1, del [D.Lgs. n. 165/2001](#), infatti, demanda esclusivamente alla contrattazione collettiva nazionale e, nei limiti da questa stabiliti, alla contrattazione integrativa la determinazione dei trattamenti economici fondamentali ed accessori del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di erogazione degli stessi;
- se manca l'intervento determinante e preventivo della contrattazione integrativa nell'individuazione dei soggetti destinatari, delle condizioni e delle modalità specifiche di erogazione delle diverse voci del trattamento economico accessorio, nell'ambito di quelle individuate dall'art. 17 del [CCNL dell'1/4/1999](#), utilizzando a tal fine le risorse finanziarie effettivamente disponibili e quantificate nel rispetto dei vigenti vincoli legali e contrattuali, non si può procedere all'effettiva erogazione dei compensi di cui si tratta al personale interessato.

Ferme restando le predette regole generali, in riferimento alle due tipologie di compenso accessorio prese in esame, l'Aran specifica inoltre quanto segue:

a) INDENNITA' DI REPERIBILITA': spetta al singolo ente, nella sua veste di datore di lavoro che organizza e disciplina lo svolgimento delle attività produttive, ogni decisione circa l'individuazione delle aree di pronto intervento, l'istituzione e le modalità operative del servizio di pronta reperibilità, sulla base di una autonoma ed adeguata valutazione delle proprie esigenze organizzative (art. 23, comma 1, del [CCNL del 14/09/2000](#)). Pertanto, tale decisione non forma oggetto di contrattazione integrativa. L'intervento della contrattazione integrativa non attiene al profilo regolativo (l'istituto, sotto il profilo

contenutistico, non è in alcun modo oggetto di contrattazione integrativa), ma solo a quello del relativo finanziamento.

b) INDENNITA' DI RISCHIO: l'art. 37 del [CCNL del 14/09/2000](#), ai fini dell'applicazione dell'istituto, demanda espressamente alla contrattazione decentrata integrativa il compito determinante dell'individuazione delle prestazioni lavorative che, in relazione alle loro caratteristiche, danno titolo alla corresponsione dell'indennità di rischio, nell'ambito, evidentemente, delle risorse (stabili o variabili) che a tale specifica finalità le parti negoziali ritengono opportuno destinare. Quindi, la mancanza di tale preventiva individuazione dei destinatari (e delle risorse a tal fine necessarie) non consente l'erogazione del compenso di cui si tratta.

Come per le indennità di rischio, non viene tuttavia chiaramente esplicitato se anche le indennità di reperibilità non possano essere erogate ai dipendenti interessati prima della stipula del contratto decentrato, in considerazione del fatto, come sopra detto, che il profilo regolativo di tale istituto non afferisce alla contrattazione integrativa; l'unico problema in merito potrebbe essere quello del relativo finanziamento nell'ambito del fondo per le risorse decentrate.

Quindi, in via prudenziale sarebbe opportuno attendere la stipula del contratto decentrato integrativo per la relativa erogazione.

Evidenziamo tuttavia che le considerazioni dell'Aran dovrebbero essere estese anche agli altri compensi accessori che, seppur finanziati nel fondo per le risorse decentrate, non vengono disciplinati dalla contrattazione decentrata integrativa sotto il profilo regolativo, come ad esempio: le indennità di comparto (art. 33 del [CCNL 22/01/2004](#)), le progressioni orizzontali storiche (art. 34 del [CCNL 22/01/2004](#)), le posizioni organizzative negli Enti con dirigenti (art. 8 e seguenti del [CCNL 31/03/1999](#)), nonché, come per le indennità di reperibilità, le indennità di turno (art. 22 del [CCNL 14/09/2000](#)), ecc. .

Inoltre, in sede di contrattazione decentrata non è nemmeno possibile entrare nel merito del quantum da destinare all'erogazione di tali compensi; la misura degli stessi è definita in sede di contrattazione collettiva nazionale e/o dall'amministrazione ed erogata ai dipendenti in base agli inquadramenti, alle posizioni attribuite, nonché ai servizi svolti in reperibilità o turno.

La sola motivazione del mancato finanziamento, per non erogare i relativi compensi prima della stipula del contratto integrativo, soprattutto con riferimento alle indennità di comparto, alle progressioni orizzontali storiche ed alle posizioni organizzative negli Enti con dirigenti, oltre che ad altre destinazioni obbligatorie e vincolate, è da ritenersi non condivisibile.

Riteniamo invece necessaria la previa costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno di riferimento; questo per poter garantire il finanziamento in tale ambito delle relative risorse.

Si potrebbe quindi ritenere che:

➤ le destinazioni storiche e vincolate (indennità di comparto, progressioni orizzontali storiche, posizioni organizzative negli Enti con dirigenti, ecc.) possano essere erogate anche prima della stipula del contratto decentrato integrativo, ferma restando comunque la costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno di riferimento;

➤ le destinazioni vincolate all'espletamento dei servizi (indennità di reperibilità, di turno, ecc.), sulla base di una lettura prudenziale del parere Aran RAL_1900, non possano essere erogate prima della stipula del contratto integrativo per l'anno di riferimento, ferma restando in ogni caso una diversa valutazione in merito da parte dell'Ente;

➡ tutti gli altri compensi accessori, per i quali invece viene demandata alla contrattazione decentrata integrativa la definizione dei criteri e delle modalità per la relativa erogazione, come ad esempio: le indennità per le specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) e i) del [CCNL 1/4/1999](#), come modificato dall'art. 36 del [CCNL 22/01/2004](#) e dall'art. 7 del [CCNL 9/05/2006](#)), le indennità di maneggio valori (art. 36 del [CCNL 14/09/2000](#)), i compensi di produttività individuale e collettiva (art. 18 del [CCNL 6/7/1995](#), come sostituito dall'art. 37 del [CCNL 22/01/2004](#)), nuove progressioni orizzontali (art. 5 del [CCNL 31/03/1999](#)), oltre che le indennità di rischio (art. 37 del [CCNL 14/09/2000](#)), ecc., NON POSSONO ESSERE EROGATI PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO.

➡ **La costituzione del fondo finalizzata all'erogazione dei compensi accessori prima della stipula del contratto decentrato integrativo:**

Come sopra detto, la condizione necessaria che può legittimare l'Ente a finanziare l'erogazione dei compensi accessori, che per loro natura non sono regolati dalla contrattazione decentrata integrativa, è la preventiva costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno di riferimento.

Tuttavia, l'art. 40, comma 3-quinques, del [D.Lgs. n. 165/2001](#), prevede che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità (ora da intendersi "pareggio di bilancio") e di analoghi strumenti del contenimento della spesa; da ciò si deduce che la costituzione del fondo - parte variabile - può essere disposta solo dopo l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

Potrebbero quindi verificarsi tre ipotesi:

1. l'Ente ha approvato il bilancio di previsione e la Giunta Comunale ha già definito gli indirizzi per la contrattazione decentrata integrativa e le risorse variabili da destinare a tal fine;
2. l'Ente ha approvato il bilancio di previsione, ma la Giunta Comunale non ha ancora definito gli indirizzi per la contrattazione decentrata integrativa e le risorse variabili da destinare a tal fine;
3. l'Ente non ha ancora approvato il bilancio di previsione e si trova in esercizio provvisorio ex. art. 163 del [D.Lgs. n. 267/2000](#).

In tali casi, come può l'Ente erogare i compensi accessori anche prima della stipula del contratto decentrato integrativo e garantire comunque il relativo finanziamento nell'ambito del fondo per le risorse decentrate ?

Si forniscono di seguito alcuni consigli operativi, nonché i modelli di determinazione per la costituzione del fondo, per ciascuno dei casi sopra descritti.

● **Caso n. 1: L'Ente ha approvato il bilancio di previsione e la Giunta Comunale ha già definito gli indirizzi per la contrattazione decentrata integrativa e le risorse variabili da destinare a tal fine**

Avendo tutti gli elementi necessari, nonché la possibilità di verificare il rispetto dei vincoli di spesa e di finanzia pubblica, come imposto dal citato art. 40, comma 3-quinques, del [D.Lgs. n. 165/2001](#), l'Ente può procedere alla costituzione del fondo (parte stabile + parte variabile) per l'anno di riferimento; sarà quindi possibile procedere poi all'erogazione dei

compensi accessori che per loro natura non dipendono dalla contrattazione decentrata integrativa, anche prima della stipula del contratto decentrato integrativo.

● Modulistica:

Determina di costituzione del fondo per le risorse decentrate – Caso n. 1

[Scarica il modello in formato pdf](#)

Il modello in formato Word è scaricabile del nostro sito www.entionline.it al seguente percorso: PERSONALE → Modulistica Personale → Determina - Costituzione fondo risorse decentrate – Caso 1 (Word)

● Caso 2: L'Ente ha approvato il bilancio di previsione, ma la Giunta Comunale non ha ancora definito gli indirizzi per la contrattazione decentrata integrativa e le risorse variabili da destinare a tal fine

Non potendo procedere alla definitiva costituzione del fondo, per quanto riguarda, in particolare, la parte variabile ex art. 31, comma 3, del [CCNL 22/01/2004](#), si ritiene possibile procedere alla costituzione del fondo per la sola parte fissa ex art. 31, comma 2, del [CCNL 22/01/2004](#), a valere sugli stanziamenti del nuovo bilancio di previsione, rinviando ad un successivo atto l'integrazione del fondo per la sola parte variabile, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 40, comma 3-quinques, del [D.Lgs. n. 165/2001](#); anche in questo caso, sarà quindi possibile procedere all'erogazione dei compensi accessori che per loro natura non dipendono dalla contrattazione decentrata integrativa, anche prima della stipula del contratto decentrato integrativo, ovviamente solo per le quote che trovano finanziamento nelle risorse stabili del fondo.

● Modulistica:

Determina di costituzione del fondo per le risorse decentrate – Caso n. 2

[Scarica il modello in formato pdf](#)

Il modello in formato Word è scaricabile del nostro sito www.entionline.it al seguente percorso: PERSONALE → Modulistica Personale → Determina - Costituzione fondo risorse decentrate – Caso 2 (Word)

● Caso 3: L'Ente non ha ancora approvato il bilancio di previsione ed è pertanto in esercizio provvisorio ex art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Come per il caso 2, sopra esposto, non potendo procedere alla definitiva costituzione del fondo, per quanto riguarda, in particolare, la parte variabile ex art. 31, comma 3, del [CCNL 22/01/2004](#), si ritiene possibile procedere alla costituzione del fondo per la sola parte fissa ex art. 31, comma 2, del [CCNL 22/01/2004](#), a valere sugli stanziamenti del 2° anno del bilancio di previsione approvato nell'anno precedente, rinviando ad un successivo atto l'integrazione del fondo per la sola parte variabile, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 40, comma 3-quinques, del [D.Lgs. n. 165/2001](#); anche in questo caso, sarà quindi possibile procedere all'erogazione dei compensi accessori che per loro natura non dipendono dalla contrattazione decentrata integrativa, anche prima della stipula del contratto decentrato integrativo, ovviamente solo per le quote che trovano finanziamento nelle risorse stabili del fondo.

● Modulistica:

Determina di costituzione del fondo per le risorse decentrate – Caso n. 3

[Scarica il modello in formato pdf](#)

Il modello in formato Word è scaricabile dal nostro sito www.entionline.it al seguente percorso: PERSONALE → Modulistica Personale → Determina - Costituzione fondo risorse decentrate – Caso 3 (Word)

Visionate senza impegno i servizi di Entionline riguardanti la gestione del Personale e gli adempimenti in materia di Anticorruzione:

[vai alla presentazione dei servizi in materia di gestione del Personale](#)

[vai alla presentazione dei servizi in materia di Anticorruzione](#)

Per ulteriori informazioni potete contattare l'agente di zona o scrivere a servizi@entionline.it oppure telefonare allo 030/2531939.

Se non avete ricevuto una circolare precedente o comunque desiderate che vi venga reinviata, potete richiederla a: redazione@entionline.it oppure via fax allo 02/87366244.

Ultime circolari Personale:

Circolare Personale 13 febbraio – Notiziario
Circolare Personale 10 febbraio – Riposi giornalieri della madre e del padre
Circolare Personale 6 febbraio – Notiziario
Circolare Personale 3 febbraio – Il vincolo di spesa in materia di lavoro flessibile nel 2017
Circolare Personale 30 gennaio – Notiziario
Circolare Personale 27 gennaio – I vincoli sulle risorse per il trattamento economico accessorio – Modalità di calcolo della riduzione proporzionale per la diminuzione del personale in servizio
Circolare Personale 23 gennaio – Notiziario
Circolare Personale 20 gennaio – Memo scadenze
Circolare Personale 16 gennaio – Notiziario
Circolare Personale 13 gennaio – Decreto “milleproroghe” - Le disposizioni in materia di personale
Circolare Personale 12 gennaio – ERRATA CORRIGE: circolare 22 dicembre 2016 - Legge di bilancio 2017
Circolare Personale 9 gennaio – Notiziario
Circolare Personale 22 dicembre – Legge di bilancio 2017 – Le novità in materia di personale
Circolare Personale 19 dicembre – Notiziario
Circolare Personale 16 dicembre – Vincoli sul trattamento economico accessorio e conferma voci “escluse”
Circolare Personale 12 dicembre – Notiziario
Circ. Pers. 9 dicembre – Limiti alla costituzione dei rapporti di lavoro part-time e all’aumento delle ore
Circolare Personale 5 dicembre – Notiziario
Circolare Personale 2 dicembre – Chiarimenti su costituzione del fondo incentivi per le funzioni tecniche
Circolare Personale 28 novembre – Notiziario
Circolare Personale 25 novembre – Il regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per le funzioni tecniche
Circolare Personale 21 novembre – Notiziario
Circolare Personale 18 novembre – Criteri e modalità di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche
Circolare Personale 14 novembre – Notiziario
Circolare Personale 11 novembre – I nuovi incentivi per le funzioni tecniche
Circolare Personale 7 novembre – Notiziario
Circolare Personale 4 novembre – Permessi retribuiti per particolari motivi personali e familiari
Circolare Personale 31 ottobre – Notiziario
Circolare Personale 28 ottobre – Permessi retribuiti per lutto
Circolare Personale 24 ottobre – Notiziario
Circolare Personale 21 ottobre – Modifica del fabbisogno di personale per l'anno 2016 e programmazione triennale per gli anni 2017-2018-2019
Circolare Personale 17 ottobre – Notiziario
Circolare Personale 14 ottobre – Nuove indicazioni della Funzione Pubblica sul ripristino delle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato
Circolare Personale 10 ottobre – Notiziario
Circolare Pers. 7 ottobre – Permessi mensili per assistenza disabili ex art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992